

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1977

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Sospensione di alcuni termini stabiliti dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di partecipazioni in altre società » (773) (1)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 375, 377, 379 e <i>passim</i>
ALETTI (DC)	378, 379, 380
ANDREATTA (DC), relatore alla Commissione	376 378, 379 e <i>passim</i>
BONAZZI (PCI)	378, 381, 382
GRASSINI (DC)	377, 379, 380 e <i>passim</i>
LI VIGNI (PCI)	378, 379, 381 e <i>passim</i>
LUZZATO CARPI (PSI)	377, 379, 380 e <i>passim</i>
STAMMATI, ministro del tesoro	379, 380 382 e <i>passim</i>

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modificazioni alla legge 7 giugno 1974, n. 216 ».

La seduta ha inizio alle ore 17,10.

ASSIRELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Sospensione di alcuni termini stabiliti dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di partecipazioni in altre società » (773)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sospensione di alcuni termini stabiliti dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di partecipazioni in altre società ».

6^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (23 giugno 1977)

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta di ieri la Commissione ha ampiamente esaminato, nella sede referente, il disegno di legge nel suo testo originario, come presentato dal Governo, accogliendone una nuova formulazione.

Comunico che è stato concesso il richiesto trasferimento alla sede deliberante e che le Commissioni 5^a e 10^a hanno espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge, come modificato nella seduta di ieri.

Ricordo che il testo originario del disegno di legge era così formulato:

Art. 1.

Fino alla emanazione di nuove norme in materia e comunque non oltre il 30 giugno 1978 sono sospesi gli obblighi di alienazione di azioni o quote stabiliti dall'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, numero 216, ferme restando le altre disposizioni contenute nell'articolo stesso.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La Commissione ha profondamente modificato, in sede referente, l'articolato ed è giunta, attraverso una Sottocommissione, alla elaborazione di un nuovo testo che ha raccolto i consensi pressochè unanimi della Commissione stessa e che, non facendosi osservazioni, prenderemo a base della nostra discussione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli, di cui do lettura nel testo già accolto nella sede referente:

Art. 1.

A modifica dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, in caso di

mancata alienazione delle azioni o quote nei termini previsti dai commi secondo e terzo del predetto articolo 5, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale o degli amministratori, da effettuarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero di ufficio, ordina il deposito delle azioni o quote presso un istituto di credito designato dal Governatore della Banca d'Italia.

L'istituto designato, direttamente o tramite agenti di cambio, procederà alla alienazione delle azioni o quote secondo le indicazioni della Banca d'Italia, che valuterà, nell'impartire le relative istruzioni, gli effetti delle alienazioni stesse, sull'equilibrio del mercato finanziario, con particolare riguardo ai tempi in cui si verificano ed ai quantitativi negoziati.

ANDREATA, *relatore alla Commissione*. Richiamo innanzitutto l'attenzione della Commissione su un emendamento che intendo proporre alla seconda parte del primo comma dell'articolo 1, tenendo conto che in esso si fa riferimento a due termini: il termine della vendita delle azioni possedute alla data di entrata in vigore della legge n. 216 (terzo comma articolo 5 *sub* articolo 1) ed il termine valido dal momento in cui, per acquisti successivi, le azioni vengano a superare la quota ammessa di partecipazioni incrociate, cioè il 2 per cento nel caso di società quotate in borsa o il 10 per cento per le società non quotate in borsa o a responsabilità limitata.

Il primo comma dell'articolo 1, nel nuovo testo che io propongo, è pertanto il seguente:

« A modifica dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, in caso di mancata alienazione delle azioni o quote nei termini previsti dai commi secondo e terzo del predetto articolo 5, il tribunale ordina il deposito delle azioni o quote presso un istituto di credito designato dal Governatore della Banca d'Italia. Il tribunale provvede su richiesta del collegio sindacale o degli amministratori, da effettuarsi entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto dal secondo comma del richiamato articolo 5 della legge 7 giugno 1974, n. 216,

o entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge nell'ipotesi di scadenza del termine di cui al terzo comma dello stesso articolo 5, ovvero di ufficio in mancanza di richiesta del collegio sindacale o degli amministratori entro il suddetto termine di 10 giorni ».

Si tratta, appunto, di due successive fattispecie e un termine di 10 giorni riguarda le azioni già possedute nel 1974, mentre l'altro termine di 10 giorni riguarda il momento in cui per acquisti successivi si sia raggiunto e superato il valore del 2 per cento.

Abbiamo preso in considerazione tutte le possibilità suggerite nella discussione di ieri, per cui oltre i sindaci anche gli amministratori possono chiedere di denunciare o debbono denunciare al tribunale il superamento della quota prevista e il tribunale può agire d'ufficio quando manchi l'iniziativa dei sindaci o degli amministratori.

L'unica variazione rispetto al testo elaborato dalla Sottocommissione consiste nell'aver introdotto una chiara distinzione tra le due fattispecie, di cui ho detto (e che si riportano ai commi 2° e 3° dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge n. 216), che nella formulazione precedente risultavano confuse. Si tratta, quindi, di una correzione puramente tecnica che io propongo, ma la sostanza politica del discorso rimane quella del precedente testo.

PRESIDENTE. L'articolo 1, con la nuova formulazione del primo comma, proposta testè dal senatore Andreatta, è pertanto il seguente:

« A modifica dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, in caso di mancata alienazione delle azioni o quote nei termini previsti dai commi secondo e terzo del predetto articolo 5, il tribunale ordina il deposito delle azioni o quote presso un istituto di credito designato dal Governatore della Banca d'Italia. Il tribunale provvede su richiesta del collegio sindacale o degli amministratori, da effettuarsi entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto dal secondo comma del richiamato articolo 5 della legge 7 giugno 1974, n. 216,

o entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge nell'ipotesi di scadenza del termine di cui al terzo comma dello stesso articolo 5, ovvero di ufficio in mancanza di richiesta del collegio sindacale o degli amministratori entro il suddetto termine di 10 giorni.

L'istituto designato, direttamente o tramite agenti di cambio, procederà, alla eliminazione delle azioni o quote secondo le indicazioni della Banca d'Italia, che valuterà, nell'impartire le relative istruzioni, gli effetti delle alienazioni stesse sull'equilibrio del mercato finanziario, con particolare riguardo ai tempi in cui si verificano ed ai quantitativi negoziati ».

Il senatore Luzzato Carpi ha presentato un emendamento tendente ad inserire, nel secondo comma, dopo la parola « procederà », le altre: « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

LUZZATO CARPI. Mi sembra che l'emendamento s'illustri da sè. Si tratta di stabilire un termine effettivo e definitivo per la eliminazione di queste partecipazioni incrociate, onde evitare che si disperdano in un lungo parcheggio e così non si possano più eseguire.

GRASSINI. Desidero fare osservare al senatore Luzzato Carpi che nel suo emendamento vi è un'interpretazione non esatta della legge. Egli, cioè, teme che permangano le partecipazioni incrociate e se ne preoccupa; le partecipazioni incrociate, invece, vengono cancellate, perchè, quando le azioni vengono depositate presso un istituto di credito, la partecipazione incrociata cessa.

Lo spirito del lavoro svolto nella seduta di ieri consisteva nell'evitare che si creassero dei flussi eccessivi in circostanze che potrebbero divenire difficili. Vorrei augurarmi che un anno di tempo o anche sei mesi siano sufficienti; ma mettere il carro davanti ai buoi, in un momento in cui il Ministro del tesoro, sia pure informalmente, qualche momento fa ha ricordato che la congiuntura volge al peggio, credo che non sarebbe opportuno.

6^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (23 giugno 1977)

Vorrei, quindi, chiedere al senatore Luzzato Carpi se, riflettendo meglio anche sul nuovo testo, non convenga forse ritirare l'emendamento.

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Luzzato Carpi, in quanto lo spirito che ci ha animati in questi giorni è stato quello di sostituire ad un termine da « ghigliottina » la discrezionalità degli istituti di emissione.

La fissazione di un termine, nell'attuale situazione piuttosto squilibrata del mercato finanziario, potrebbe determinare alla sua scadenza una situazione di rottura del mercato, con danno per tutti i risparmiatori, tenuto conto della prevedibilità dell'esigenza di sistemare entro un anno certe partite, soprattutto se verranno accolti gli emendamenti presentati dal senatore Luzzato Carpi.

Ritengo, quindi, che le autorità monetarie, il Comitato del credito, il Ministro del tesoro, potranno attuare, com'è ovvio, una politica di alienazione; ma non fisserei termini specifici quando la scadenza di questi termini potrebbe divenire occasione di fattori speculativi.

L I V I G N I . Sono su posizioni, direi, diverse sia riguardo all'emendamento che all'opposizione rivolta contro l'emendamento stesso. Sono, cioè, per un perfezionamento dell'emendamento nel senso che quando si vara una legge, penso sia bene formularla il meglio possibile.

Ora, praticamente, che cosa può avvenire? Una parte dei titoli verrà sterilizzata, nel senso che verrà depositata presso il Governatore della Banca d'Italia e per esso presso un istituto di credito. Tali titoli vengono collocati in un'orbita di parcheggio che, se prolungata molto, crea problemi alle società. Si potrebbe arrivare addirittura — ipotizzo un caso limite — ad una situazione in cui convenga, a determinati nuovi gruppi di controllo della società, che queste azioni continuino a rimanere sterilizzate anzichè essere in mano ad azionisti che potrebbero votare e così via. In teoria (perchè il testo consentirebbe anche questo) il Governatore della

Banca d'Italia potrebbe tenerle in deposito anche venti anni e questo non mancherebbe di creare difficoltà.

D'altra parte, concordo invece con l'osservazione (ed è la critica che rivolgo all'emendamento) che un anno è poco, nel senso che, essendo la situazione della borsa piuttosto pesante, non è pensabile che nello spazio di un anno possano accadere grossi cambiamenti. Noi, quindi, saremmo favorevoli all'emendamento del senatore Luzzato Carpi purchè il termine venga portato da uno a due anni, in modo da lasciare un più ampio periodo di tempo, così da permettere la scelta del momento più opportuno.

B O N A Z Z I . Mi pare che in ogni caso bisogna tener conto di un aspetto tecnico. Le ipotesi sono due: che il termine sia già superato o che venga superato in futuro. Quindi l'anno o i due anni (questo lo stabiliremo) deve decorrere dall'entrata in vigore della legge o dal momento in cui il tribunale..

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione*. Il termine decorre dal momento del deposito delle azioni.

L I V I G N I . È esatto; non vedrei altro termine.

A L E T T I . A me sembra saggio fissare un termine e non lasciare la cosa solamente alla discrezione del Governatore per le ragioni che sono già state dette e che non ripeto; ragioni che condivido.

Credo, inoltre, che due anni siano più che sufficienti perchè, se le cose non migliorano in un lasso di tempo così ampio, allora non si tratta solo del problema della borsa, ma significa che ve ne sono di ben altri!

Ora, ammettendo che la questione concerna i titoli Bastogi, tenendo conto dei quantitativi scambiati in questo ultimo anno, la operazione verrebbe a significare un aumento dell'offerta del 50 per cento, il che è un po' troppo. Così dicasi per l'Italcementi.

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione*. Del 100 per cento!

6^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (23 giugno 1977)

GRASSINI. Forse sarebbe opportuno portare il termine a 36 mesi.

ALETTI. No, io direi che due anni dovrebbe essere un termine logico e sufficiente.

ANDREATA, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

STAMMATI, *ministro del tesoro*. Sono favorevole al termine di due anni perchè lo ritengo sufficiente ed anche perchè mi auguro che nel frattempo, con l'aiuto della Commissione, si metta ordine in tutta la materia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma, proposto dall'onorevole relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Luzzato Carpi così come risulta formulato con la modifica suggerita, inteso ad aggiungere, al secondo comma dell'articolo 1, dopo la parola « procederà », le altre: « entro il termine massimo di due anni ».

È approvato.

I senatori Luzzato Carpi e Cipellini hanno proposto un altro emendamento tendente ad aggiungere, all'articolo 1, il seguente comma:

« Le alienazioni di azioni o quote di cui al comma precedente dovranno essere comunicate giornalmente dall'istituto di credito o dall'agente di cambio che le effettua alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa ».

LUZZATO CARPI. A me pare che un controllo giornaliero da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa possa essere molto efficace e possa dare fiducia al piccolo risparmiatore che finalmente su problemi così delicati esiste un effettivo controllo. Mi pare che tale controllo sia an-

che facilmente attuabile in borsa, per cui pregherei la Commissione, l'onorevole Ministro ed il relatore di voler accogliere il nostro emendamento.

ALETTI. Ritengo che questa precisazione sia opportuna per dimostrare che sono state vendute determinate azioni e non altre.

LIVIGNI. Vorrei chiedere al senatore Aletti, che è un esperto, se è possibile che ciò avvenga giornalmente.

ALETTI. Sì, è possibile.

ANDREATA, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

STAMMATI, *ministro del tesoro*. Anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Luzzato Carpi e Cipellini, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

I senatori Luzzato Carpi e Cipellini, infine, hanno presentato un altro emendamento tendente ad aggiungere, all'articolo 1, un altro comma del seguente tenore:

« La Commissione nazionale per le società e la borsa comunicherà trimestralmente, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, ai comitati direttivi degli agenti di cambio delle borse valori i quantitativi di azioni alienati ».

LUZZATO CARPI. Abbiamo proposto questo emendamento perchè si possa conoscere il movimento trimestrale di queste azioni, in modo che non vi sia il pericolo di supposizioni errate ed anche per evitare che un eccessivo numero di titoli disponibili venga improvvisamente gettato sul mercato, col rischio di deprimere il listino.

PRESIDENTE. Tende, quindi, a far sì che nel mercato vi sia un'informazione continua.

G R A S S I N I . Mi permetterei di suggerire al senatore Luzzato Carpi di elevare la cadenza trimestrale perchè non vorrei che in prossimità del termine si eseguissero giochi fin troppo facili.

A L E T T I . Ritengo che questo emendamento poteva andar bene se il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 fosse rimasto un anno. Ma dal momento che è stato portato a due anni, la comunicazione deve essere fatta semestralmente.

L U Z Z A T O C A R P I . Sono d'accordo.

S T A M M A T I , *ministro del tesoro*. Bisognerebbe, a mio avviso, indicare che si tratta di quelle azioni e quote, come nel primo emendamento.

P R E S I D E N T E . Possiamo dire: « delle azioni o quote di cui al presente articolo ».

A L E T T I . Bisognerebbe dire: « ai comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse valori, che ne daranno comunicazione ufficiale ».

P R E S I D E N T E . Do nuovamente lettura del comma aggiuntivo proposto dai senatori Luzzato Carpi e Cipellini, così come risulta formulato in base alle modifiche proposte:

« La Commissione nazionale per le società e la borsa comunicherà semestralmente, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, ai comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse valori, che ne daranno comunicazione ufficiale, i quantitativi alienati delle azioni o quote di cui al presente articolo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 2.

La Commissione nazionale per le società e la Borsa presenterà entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge una relazione al Ministro del tesoro, che ne riferirà al Parlamento, sulle modalità con cui le società hanno adempiuto all'obbligo di alienazione delle azioni o quote nei termini previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, numero 216.

Sarà cura della Commissione nazionale per le società e la borsa procedere, tra l'altro, se del caso anche in collaborazione con analoghi organi esteri di controllo sulle società e sulla borsa, ad una indagine volta ad accertare che le azioni e le quote non siano ancora possedute dalla stessa società alienante per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, ovvero per interposta persona, nè siano state alienate con patto di riscatto.

In tutti i casi in cui la CONSOB accerti l'esistenza di violazioni all'obbligo di alienazione delle azioni o quote nei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e cioè anche nella ipotesi in cui le azioni o quote siano state alienate per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, per interposta persona ovvero le alienazioni siano state effettuate con patto di riscatto, dovrà senza indugio promuovere, a carico dei responsabili, l'applicazione delle pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile, salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni di cui al penultimo comma dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, ove ne ricorrano i presupposti.

In caso di violazione delle norme della presente legge, alle stesse pene previste per gli amministratori sono soggetti anche i sindaci.

Il senatore Andreatta ha proposto di sostituire il secondo comma dell'articolo 2 nel seguente modo:

« Sarà cura della Commissione nazionale per le società e la borsa procedere, tra l'altro, se del caso anche in collaborazione con

6^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (23 giugno 1977)

analoghi organismi esteri di controllo sulle società e sulla borsa, ad una indagine volta ad accertare che le azioni o le quote non siano ancora nella disponibilità della stessa società alienante per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, per interposta persona o in qualsiasi altro modo, nè che siano state alienate con patto di riscatto ».

I senatori Luzzato Carpi e Cipellini hanno proposto un emendamento, sempre al secondo comma dell'articolo 2, tendente ad aggiungere, dopo la parola « controllate », le altre: « da istituti ed aziende di credito ».

Il senatore Andreatta, poi, ha proposto un emendamento, al terzo comma, tendente ad aggiungere, dopo le parole « di riscatto », le altre: « , o comunque in qualsiasi altro modo sia avvenuta una vendita fittizia ».

I senatori Luzzato Carpi e Cipellini, infine, hanno proposto un emendamento al terzo comma, analogo a quello proposto al secondo comma, tendente ad aggiungere, dopo la parola « controllate », le altre: « da istituti ed aziende di credito ».

Desidero far presente agli onorevoli colleghi che l'aggiunta delle parole « o comunque in qualsiasi altro modo sia avvenuta una vendita fittizia » è ultronea, perchè la vendita potrebbe essere reale.

B O N A Z Z I . Si potrebbe superare questo aspetto, signor Presidente, dicendo: « siano state trasferite nei modi indicati dal comma precedente », eliminando tutta l'esemplificazione.

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione*. Mi pare giusto.

L I V I G N I . Ho dei dubbi che si possa dichiarare la nullità, *tout court*, di una serie di operazioni.

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione*. Non sono nulle.

L I V I G N I . Se non si considera adempiuto l'obbligo dell'alienazione vuol dire che esse sono considerate come nulle.

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione*. Sì, ma ai fini delle norme penali non si dice che non si considera avvenuta l'alienazione; si dice piuttosto che, rispetto all'obbligo pubblicistico di alienare, vendite che abbiano quelle caratteristiche non sono considerate adempimento di quell'obbligo. Non si ritiene nulla l'alienazione e quindi non si introduce un problema di diritto civile.

L I V I G N I . Ho compreso. Allora, però, occorre trovare una formula diversa, perchè altrimenti la questione va sottoposta alla Commissione giustizia per un suo parere.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe, forse, dire: « non si considera che l'obbligo di alienazione di cui ai commi precedenti sia stato adempiuto nel caso », eccetera.

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione*. Il punto è questo: la legge n. 216, quando parla di applicazione di sanzioni penali, stabilisce che esse si applicano a chi non ha fatto la cessione; noi diciamo a chiarimento, ma in fondo già si poteva pervenire a questa interpretazione, che quando avvengono alienazioni fittizie si applicano ugualmente quelle sanzioni penali, perchè l'alienazione non si considera perfezionata.

B O N A Z Z I . Forse è meglio parlare di alienazioni che mantengono la disponibilità.

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione*. Sì, è quello che vogliamo dire. A me sembra che non prendiamo posizione sull'efficacia civilistica del contratto; è chiaro che vi può essere un contratto tra una società e una sua controllata e questo tipo di contratto è perfettamente valido. Ai fini dell'obbligo di cessione che fissa la legge n. 216, noi diciamo che questo tipo di alienazione non costituisce un adempimento soddisfacente dell'obbligo di cedere le azioni e quindi applichiamo le sanzioni penali. Non mi sembrerebbe che vi siano ulteriori problemi di ordine civilistico.

6^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (23 giugno 1977)

B O N A Z Z I . Forse il tutto sarebbe più chiaro sopprimendo le parole « di alienazione ».

L I V I G N I . Io penso, invece, che sarebbe preferibile, anche se un po' pleonastico, ripetere che la CONSOB dovrà promuovere l'applicazione delle pene.

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione*. Vi sono state a livello tecnico-ministeriale osservazioni sul fatto che la CONSOB, che è amministrata da funzionari pubblici, ha comunque il dovere di effettuare questa denuncia. Personalmente sarei del parere del senatore Li Vigni perchè certo le leggi hanno anche valore pedagogico, ma ai tecnici del diritto piace un linguaggio più stringato.

P R E S I D E N T E . Vorrei riassumere. Il testo elaborato dalla Sottocommissione non incontra obiezioni al primo comma. Per quel che riguarda il secondo comma, vorrei chiedere al senatore Luzzato Carpi se il suo emendamento deve considerarsi superato.

L U Z Z A T O C A R P I . La questione che ho inteso sollevare riguarda il controllo dell'azienda di credito che detenga qualche pacchetto azionario.

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione*. Personalmente ritengo che specificare tra le interposte persone anche le aziende di credito sia del tutto inutile perchè tale loro natura è indiscutibile. Pregherei, pertanto, il senatore Luzzato Carpi di non insistere sul suo emendamento.

L U Z Z A T O C A R P I . I nostri emendamenti possono intendersi ritirati in quanto risulti dal testo che per interposte persone si intendono anche le persone giuridiche e quindi le banche e le aziende di credito.

P R E S I D E N T E . Dopo il ritiro dell'emendamento aggiuntivo del senatore Luzzato Carpi al secondo comma, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti

l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dal senatore Andreatta.

E approvato.

Passiamo pertanto al terzo comma, sul quale il senatore Andreatta ha proposto un emendamento aggiuntivo, del quale ho dato prima lettura.

L I V I G N I . Insisto perchè si mantenga il vecchio testo. Tra l'altro il vecchio testo è già conosciuto e divulgato anche dagli organi di stampa; sarebbe bene evitare eventuali confronti dai quali potrebbero derivare spiacevoli considerazioni.

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione*. Se dovessimo accedere alla richiesta del senatore Li Vigni, sono pronto a ritirare il mio emendamento al terzo comma e a suggerire alcune modifiche al comma stesso che dovrebbe, pertanto, essere il seguente: « In tutti i casi in cui la CONSOB accerti la esistenza della alienazione di azioni o quote che si siano verificate nei modi indicati nel comma precedente, dovrà senza indugio promuovere a carico dei responsabili l'applicazione delle pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile ». Il comma dovrebbe terminare a questo punto perchè il seguito si riferisce non all'alienazione, ma ai ritardi nella denuncia e, quindi, non è riportabile alla fattispecie.

P R E S I D E N T E . Sarebbe preferibile la seguente dizione: « La Commissione nazionale per le società e la borsa in tutti i casi in cui accerti che l'alienazione delle azioni o quote sia avvenuta nei modi indicati nel comma precedente... ».

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione*. Va bene.

S T A M M A T I , *ministro del tesoro*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il seguente emendamento, presentato dal senatore An-

6^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (23 giugno 1977)

dreata, sostitutivo del terzo comma dell'articolo 2:

« La Commissione nazionale per le società e la borsa, in tutti i casi in cui accerti che l'alienazione delle azioni o quote sia avvenuta nei modi indicati nel comma precedente, dovrà senza indugio promuovere, a carico dei responsabili, l'applicazione delle pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Modificazioni alla legge 7 giugno 1974, n. 216, e nuove norme in materia di partecipazioni in altre società ».

L I V I G N I . Mi sembra che non abbiamo approvato nuove norme.

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione.* È sufficiente fare cenno alle sole modificazioni.

P R E S I D E N T E . Va bene, allora il titolo dovrebbe essere il seguente: « Modificazioni alla legge 7 giugno 1974, n. 216 ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

L U Z Z A T O C A R P I Il Gruppo socialista si è opposto al rinvio della scadenza legislativa che doveva sciogliere gli « incesti finanziari » delle partecipazioni incrociate, considerando che il cosiddetto « effetto deprimente » sui corsi azionari avrebbe agevolato di fatto ben identificati gruppi finanziari

e sarebbe stato un regalo ingiustificato elargito a chi le leggi non le rispetta e che, piuttosto, le fa cambiare come e quando vuole. Il Gruppo socialista italiano giudica ampiamente sufficienti i tre anni già concessi dalla legge n. 216 del 7 giugno 1974, e pertanto si è opposto al disegno di legge presentato dal ministro Stammati a nome del Governo e a qualsiasi compromesso dell'ultimo minuto, vuoi in sede di Commissione che in Aula. Un provvedimento come quello che era stato proposto rinviava ancora la soluzione finale del problema, facendo nascere il sospetto che la « provocazione Carli » stesse già trovando compiacenti esecutori ed adeguate complicità nelle strutture del potere. Occultando tale operazione dietro « un parcheggio *pro tempore* » presso un istituto di credito, si tentava di scaricare le responsabilità di privati sul sistema bancario pubblico.

Altri motivi suffragano la mostra netta opposizione. Anzitutto riteniamo irragionevole per il Senato della Repubblica l'essere costretti a deliberare *ad horas* su un'iniziativa legislativa del Governo tendente a modificare negli ultimi giorni di validità una legge dello Stato in vigore ormai da tre anni. Il Governo, evidentemente consapevole della giusta irritazione di tutti i cittadini rispetto delle leggi, non ha voluto ulteriormente sfidare il Parlamento e l'opinione pubblica.

Tutto ciò premesso, il Gruppo socialista non può non disconoscere che al disegno di legge in discussione sono stati apportati, accedendo anche alle nostre formali richieste, emendamenti sostanziali che in effetti stravolgono completamente il contenuto e le proposte originarie. In particolare, è stata accolta la richiesta a che il termine fissato dalla legge n. 216 non venisse prorogato. Si sono altresì lasciate inalterate le sanzioni penali previste dalla legge n. 216, aggiungendo il controllo della CONSOB sull'effettivo scioglimento delle partecipazioni incrociate. Pure positivamente il Gruppo socialista ha giudicato il previsto intervento della Banca d'Italia nel deposito e nella vendita delle azioni eccedenti le partecipazioni reciproche illegalmente non sciolte.

La CONSOB dovrà infine presentare al Parlamento una relazione periodica. Per evitare

la tanto paventata turbativa del mercato (ma che noi giudichiamo assai poco probabile) è stata richiesta la discussione del provvedimento di legge in Commissione, in sede deliberante. Il Gruppo socialista, pur esternando le sue forti perplessità, aderisce alla richiesta dimostrando la volontà di non ritardare i lavori.

In sede di votazione finale del disegno di legge, il Gruppo socialista, che ha espresso voto favorevole sui singoli articoli, al contrario si osterrà, volendo con tale indicazione manifestare la sua contrarietà per il metodo desueto ed anomalo seguito dal Governo per un provvedimento che meritava un esame ben altrimenti approfondito, preciso e puntuale, accompagnato da un ampio dibattito in Aula.

L I V I G N I . Il Gruppo comunista esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo elaborato dalla Commissione. Anche noi abbiamo respinto in maniera netta il testo originario presentato dal Governo, perchè non accettavamo quel riferimento a timori di turbativa del mercato o altro, che in realtà, se il testo originario fosse rimasto inalterato, avrebbe invece esso stesso determinato, a nostro parere, contribuendo a creare una situazione di estrema difficoltà, o avrebbe aggravato — probabilmente contro l'intenzione degli stessi proponenti — il quadro politico di cui si cerca di conseguire un rasserenamento.

Votiamo a favore del provvedimento come riconoscimento soprattutto del modo estremamente responsabile e rapido (tengo a sottolineare questi due aggettivi) con cui la Commissione ha affrontato questa situazione. Ci siamo trovati di fronte ad un disegno di legge che non accettavamo; la Commissione nel suo insieme ne ha preso lo spunto per affrontare alcuni problemi che in realtà esistono. Credo che dopo questo provvedimento esca almeno in parte rafforzata, per esempio, la stessa legge n. 216 che, come è stato ricordato in sede di discussione generale, ebbe una vita travagliata e affrontò notevoli difficoltà per arrivare alla sua definizione. Con questo disegno di legge vengono precisati an-

che altri elementi che erano stati indicati, ma che erano rimasti nel vago, in attuazione del provvedimento che il Parlamento allora approvò. Ritengo che un altro elemento positivo sia stato quello, da parte della nostra Commissione, di avere chiesto alla CONSOB di assumere una propria iniziativa e di svolgere un'attività, in ordine alla quale si dovrà rendere conto al Governo e al Parlamento, anche per esaminare tutto il complesso di vicende passate riferentisi ad altri casi di partecipazioni incrociate che si danno per risolti, ma che è opportuno sapere come sono stati risolti.

Colgo l'occasione di questo compito che si dà alla CONSOB per sollecitare quest'ultima ad un maggiore impegno e ad una maggiore attività. Sappiamo come la CONSOB lamenta di non avere mezzi e forze a sufficienza. Credo che il Parlamento affronterà nei tempi più rapidi possibili questo problema, ma al di là di quelle che possono essere le esigenze di mezzi e di uomini, vi è la necessità di una dimostrazione di efficienza, di volontà e di impegno maggiore da parte della CONSOB. Credo che l'occasione che la nostra Commissione offre con l'articolo 2 del disegno di legge rappresenti un modo attraverso al quale la CONSOB possa concretamente valorizzare la sua funzione.

Per questi elementi positivi che rivalutano l'attività dell'iniziativa del Parlamento, rappresentato in questo caso dalla nostra Commissione, votiamo a favore del disegno di legge.

G R A S S I N I . Debbo esprimere il compiacimento del Gruppo democristiano per il fatto che la discussione del disegno di legge ha costituito l'occasione per realizzare una felice sintesi tra le funzioni del Governo e del Parlamento.

Vorrei ricordare — non per polemizzare con il collega Luzzato Carpi — che non a caso il Governo ha scelto lo strumento del disegno di legge anzichè quello del decreto-legge. Se il Governo avesse ritenuto che i problemi fossero diversi da quelli che sono, io credo che avrebbe usato lo strumento del decreto-legge e in tal caso le critiche del collega Luzzato Carpi sarebbero state fondate.

6^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (23 giugno 1977)

Ma il Governo ha fatto ricorso al disegno di legge ed è stata questa volta (come direbbe qualche collega) provocatorio o provocativo nei confronti del Parlamento, richiamandone l'attenzione su un problema che, come tutti abbiamo dimostrato e come lo stesso senatore Luzzato Carpi ha dimostrato votando a favore dei singoli articoli, la Commissione è riuscita a risolvere in maniera soddisfacente.

L U Z Z A T O C A R P I. La soluzione sarebbe stata soddisfacente se il Governo avesse presentato prima il disegno di legge!

G R A S S I N I. A me sembra, non per la vecchia amicizia che mi lega al Ministro del tesoro ma per la constatazione obiettiva delle cose, che questo Governo sia oberato da numerosi problemi e che quindi sia naturale, *in rerum natura* vorrei dire, se alle volte esso non riesce del tutto tempestivo. L'importante è che questa volta il Governo abbia sollevato il problema e che il Parlamento sia riuscito a risolverlo con l'appoggio e con la comprensione del Governo stesso.

Vorrei ricordare ai colleghi il discorso che il Ministro ha fatto nell'illustrare il provvedimento e la collaborazione che egli ha dato alla stesura del testo definitivo che certamente, per merito del Parlamento e del collega Andreatta, il quale come relatore è stato l'inventore delle soluzioni a cui siamo arrivati, costituisce una soddisfacente soluzione di un problema che il Governo stesso aveva percepito e per il quale aveva prima chiesto un rinvio, probabilmente allo scopo di studiare gli strumenti tecnici idonei a risolvere il problema stesso. Non vi è stato bisogno di questo rinvio, perchè, grazie — ripeto — alla fantasia creatrice del nostro collega Andreatta e al lavoro di tutta la Commissione, siamo riusciti a trovare una soluzione positiva.

Quindi, credo che, al di là del merito del provvedimento — sul quale non mi soffermo perchè dovrei ripetere cose già dette dal collega Li Vigni —, sia importante anche questo gioco delle parti in cui la centralità del Parlamento non si riduce ad un fatto

affermato nelle parole e troncato poi dai fili del telefono, ma resta come elemento effettivo e reale di contributo allo sviluppo del nostro paese.

S T A M M A T I, *ministro del tesoro.* Debbo anzitutto richiamarmi alle dichiarazioni che ho fatto nel momento in cui questa Commissione ha cominciato l'esame del disegno di legge che io avevo presentato al Senato.

Nella relazione introduttiva al progetto di legge era scritto chiaramente che nella scala degli obblighi previsti dall'articolo 5-sub articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, veniva sospeso soltanto l'obbligo derivante dalla vendita coattiva delle azioni in oggetto, a mezzo di un agente di cambio o di una banca, su ordine del tribunale, in caso di mancata alienazione delle azioni, nonché l'obbligo di alienazione delle azioni eccedenti i limiti percentuali stabiliti da parte delle società; mentre rimanevano in vigore l'obbligo della comunicazione e la sterilizzazione del diritto di voto, non solo per la parte eccedente, ma anche per la parte intera di partecipazione perchè, non essendo venduta, la sterilizzazione si estendeva a tutta la partecipazione.

Il problema era quello di non deprimere il mercato in un momento in cui le segnalazioni che io avevo avuto dalla CONSOB dimostravano la sua preoccupazione sull'andamento, addirittura sull'agonia del mercato stesso: agonia intesa non nel senso anglosassone, ma nel senso italiano di pre-morte. Dopo la segnalazione del problema, io mi sono rivolto all'organo competente e, come ho detto prima, anche alla società per azioni, per avere un'idea quantitativa della questione in oggetto. Come Ministro del tesoro avevo la responsabilità di evitare che si potesse creare uno stato anormale di crisi, che poi sarebbe stato imputato alla inerzia del Governo.

Ho anche spiegato nella relazione che la proposta di sospensiva era connessa dalla esigenza — e i dibattiti svoltisi in questa sede lo dimostrano — di sottoporre ad attenta verifica la disciplina dettata dalla citata leg-

ge n. 216 in tema di partecipazioni reciproche in vista di una eventuale sua revisione.

È stata adottata la forma del disegno di legge proprio per rispetto al Parlamento; cioè si pensava e ci si augurava che nel corso della discussione venisse controllata la volontà del Governo, che era quella di evitare turbative del mercato.

Desidero, quindi, ringraziare in modo particolare il relatore, senatore Andreatta, il quale ha proposto un'alternativa che viene incontro a quelle esigenze che il Governo intendeva salvaguardare, rispettando, nello stesso tempo, il desiderio generale di non modificare i termini.

Ritengo, pertanto, di avere assolto il mio dovere e sono contento che dal dibattito è uscita un'idea che ha trovato il consenso unanime, a parte la riserva finale del senatore Luzzato Carpi.

P R E S I D E N T E . Desidero esprimere un vivo ringraziamento al senatore Andreatta, relatore del provvedimento, e a tutti i col-

leghi per il particolare impegno che hanno posto, e ciò consente alla Commissione di ben figurare di fronte all'opinione pubblica interessata a questi problemi, avendo essa svolto un ruolo particolarmente importante per la soluzione delle questioni che erano state sottoposte alla nostra attenzione.

Desidero ringraziare anche l'onorevole Ministro per la collaborazione che ci ha dato nello svolgimento del nostro lavoro e mi auguro che per il noto dinamismo del presidente della competente Commissione della Camera dei deputati il provvedimento possa essere rapidamente discusso ed approvato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 18,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI